

CONTRATTO AZIENDALE

In data 14 settembre 2008, la società CAI e le organizzazioni sindacali sottoindicate convengono:

- la regolamentazione economica e normativa aziendale è unitaria ed è composta da una parte comune e da tre aree contrattuali per la regolamentazione dei rapporti di lavoro delle categorie dei Piloti, degli Assistenti di Volo e del Personale di terra;
- in attesa che venga sottoscritta la stesura di dettaglio del CCL CAI, che dovrà comunque perfezionarsi quale condizione essenziale per l'attuazione del Piano Industriale entro la data della definizione degli Accordi inerenti l'acquisto di cespiti materiali e immateriali da parte di CAI di cui all'offerta del 1° settembre 2008, concordano che la regolamentazione economica e normativa aziendale ha una durata di 3 anni e che, per quanto non espressamente convenuto nel presente accordo, troverà applicazione la disciplina attualmente vigente per i dipendenti della società AIRONE S.p.A.;
- le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Professionali firmatarie del presente Protocollo costituiranno una Rappresentanza Sindacale Unitaria per ciascuna categoria (Piloti, Assistenti di Volo, Personale di Terra). La RSU Piloti, RSU Assistenti di Volo e RSU Terra costituiscono l'unica forma di rappresentanza sindacale in azienda e concorrono con le OO.SS. e AA.PP. firmatarie, nei modi e nei termini che verranno contrattualmente disciplinati, all'esercizio dei diritti sindacali. Il numero dei componenti di ciascuna RSU sarà calcolato prendendo rispettivamente a riferimento il totale della forza delle singole categorie. Le RSU eleggono un unico comitato di coordinamento, che terrà i rapporti con la Direzione Aziendale. Per quanto non espressamente previsto, la costituzione, la composizione ed il funzionamento delle RSU Piloti, RSU Assistenti di Volo ed RSU Terra rimangono disciplinati dall'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993. In sede di prima applicazione del presente articolo, l'elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie saranno indette entro 30 giorni dalla firma del presente protocollo;

AREA CONTRATTUALE PERSONALE DI TERRA

Disciplina di dettaglio per l'accesso ai contratti di apprendistato, inserimento, somministrazione.

ORARIO DI LAVORO: 38,5 ore settimanali; orario flessibile multiperiodale; istituzione e modifica di turnazioni e variazioni di turni o del giorno libero da servizio.

FERIE: 26 giornate lavorative, comprensive delle giornate per le quali la mancata prestazione consegue alla ripartizione su 5 giorni

RETRIBUZIONE: nell'ambito della nuova scala classificatoria, i minimi tabellari corrispondono agli attuali minimi tabellari di Alitalia e sono quantificati nella seguente misura, per 14 mensilità:

Livello	Stipendio conglobato	Scatti
Q	1.703,09	32
1	1.599,78	29
2	1.530,23	26
3	1.455,73	24
4	1.382,66	22
5	1.313,12	21
6	1.263,76	20
7	1.184,84	18
8	1.115,65	18
9	987,37	10

Le seguenti voci retributive del trattamento Alitalia confluiranno in una singola voce "ad personam" assorbibile, erogata per 12 mensilità e priva di effetti riflessi e di trascinamento:

- Scatti;
- EDR '92;
- EDR '96 (nei valori attualmente applicati);
- EDA;
- Elemento ex Accordo '88;

Saranno erogate le seguenti voci retributive:

- Indennità di campo € 0,25
- Indennità di turno € 0,25
- Indennità giornaliera € 3,27 (turnisti); € 1 (non turnisti)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: 2% RETRIBUZIONE TFR

AREA CONTRATTUALE PILOTI

Le qualifiche dei Piloti sono Comandante e Pilota. Il Pilota di seconda con anzianità di servizio di 36 mesi effettivi consegue i gradi di Pilota di prima.

Nell'ambito delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda, la lista di anzianità regola i passaggi ad aeromobile di livello superiore e l'avvio al corso comando. La compagnia può procedere all'assunzione diretta di Piloti per qualsiasi aeromobile, alla transizione ad aeromobile superiore e ad avvio al comando nella misura del 25% del fabbisogno relativo.

Le ferie annuali sono 30 giorni di calendario, che si incrementano di 1 giorno per ogni 5 anni di anzianità aziendale fino ad un massimo di 35. Nel periodo giugno-settembre il numero massimo di giorni di ferie che possono essere richiesti è pari a 10. Le ferie sono assegnate dall'azienda, tenendo conto delle richieste compatibilmente con le disponibilità e le compatibilità organizzative ed operative.

I riposi sono assorbiti in ragione di 1 giorno di riposo ogni 3 giorni di ferie. Durante il periodo aprile-ottobre 1 riposo sarà considerato inamovibile; nel periodo novembre-marzo, 2 riposi saranno considerati inamovibili.

Presso la base di servizio il Pilota si presenta in servizio con mezzi propri.

La conservazione del posto per malattia è prevista per 12 mesi. In caso di inidoneità per causa di servizio, per i primi 8 mesi percepisce la normale retribuzione mensile; per i successivi il 50%. In caso di inidoneità non per causa di servizio: 100% della normale retribuzione per i primi 6 mesi; 50% per i successivi.

Diaria di linea: € 42 giornalieri oltre 12 ore. €3,5 per ora sotto le 12 ore.

Dovere di effettuazione delle ispezioni di transito e pre-volo e di presiedere il rifornimento carburante, con controllo delle quantità imbarcate.

Per ciò che attiene a definizioni, limiti giornalieri, limiti periodici e riposi minimi si fa riferimento a quanto stabilito in materia dai vigenti regolamenti internazionali, europei e nazionali. Il massimo di FDP giornaliero in programmazione sarà di 30 minuti inferiore ai limiti risultante dall'applicazione della regolamentazione nazionale ed internazionale.

In caso di itapiago durante il servizio di riserva, il Pilota deve rendersi disponibile al campo entro 90 minuti dalla notifica.

La spettanza dei riposi per ciascun Pilota è fissata in 30 giorni per trimestre, con un minimo mensile programmabile di 8. Da maggio a ottobre 1 riposo programmato sarà considerato inamovibile, da novembre a marzo saranno inamovibili 2 riposi.

RETRIBUZIONE: trattamento mensile complessivo non inferiore del 6%-7% rispetto al trattamento oggi vigente a parità di ore volate.

- Stipendio mensile di anzianità, corrisposto per 14 mensilità.
- Indennità di volo, garantita, corrisposta per 12 mensilità.
- Indennità oraria di volo integrativa, per ogni ora di volo effettuata ai comandi (ore Block to block).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: il contributo a carico dell'Azienda è pari al 2% della retribuzione utile al TFR.

SANTIA INTEGRATIVA : conferma del regime di Alitalia.

AREA CONTRATTUALE ASSISTENTI DI VOLO

Le qualifiche degli Assistenti di Volo sono: Assistente di Volo Responsabile e Assistente di Volo.

Le ferie annuali sono 30 giorni di calendario, che si incrementano di 1 giorno per ogni 5 anni di anzianità aziendale fino ad un massimo di 35. Nel periodo giugno-settembre il numero massimo di giorni di ferie che possono essere richiesti è pari a 10. Le ferie sono assegnate dall'azienda, tenendo conto delle richieste compatibilmente con le disponibilità e le compatibilità organizzative ed operative. I riposi sono assorbiti in ragione di 1 giorno di riposo ogni 3 giorni di ferie.

Presso la base di servizio, l'Assistente di Volo si presenta in servizio con mezzi propri.

La conservazione del posto per malattia è prevista per 12 mesi. In caso di inidoneità per causa di servizio, per i primi 8 mesi percepisce la normale retribuzione mensile; per i successivi il 50%. In caso di inidoneità non per causa di servizio: 100% della normale retribuzione per i primi 6 mesi; 50% per i successivi. I primi 3 giorni di assenza per malattia sono compensati con il 50% della retribuzione mensile

Diaria di linea: € 42 giornalieri oltre 12 ore. €3,5 per ora sotto le 12 ore.

IMPIEGO

COMPOSIZIONE EQUIPAGGI

CORTO/MEDIO RAGGIO: 1 Assistente di Volo Responsabile e 3 AA.VV. per aeromobili con oltre 150 posti per passeggeri; 1 Assistente di Volo e 2 AA.VV. per aeromobili con meno di 150 posti per passeggeri; 1 Assistente di Volo Responsabile e 1 Assistente di Volo per aeromobili con meno di 100 posti per passeggeri; 1 Assistente di Volo Responsabile o 1 Assistente di Volo per aeromobili con meno di 50 posti per passeggeri.

In fase operativa può essere utilizzata una composizione equipaggio con fungibilità tra AVR e AV possibilità di partenza con equipaggio ridotto per indisponibilità improvvisa di membri di equipaggio che non consenta la sostituzione.

LUNGO RAGGIO: 1 AVR e 10 AA.VV. per gli aeromobili B777; 1 AVR e 7 AA.VV. per gli aeromobili B767 e A330.

In programmazione è identificato 1 supervisore di area aeromobile.

È prevista la possibilità di utilizzo, nel rispetto dei limiti legali, di 2 Assistenti di Volo di nazionalità straniera, che concorrono alla composizione contrattuale dell'equipaggio.

IMPIEGO: rinvio alla normativa internazionale e nazionale per quanto attiene a definizioni, limiti, riposi minimi. Il massimo di FDP giornaliero in programmazione sarà di 30 minuti inferiore ai limiti risultante dall'applicazione della regolamentazione nazionale ed internazionale. In caso di impiego durante il servizio di riserva, l'Assistente di Volo deve rendersi disponibile al campo entro 90 minuti dalla notifica.

La spettanza dei riposi per ciascun Assistente di Volo è fissata in 30 giorni per trimestre, con un minimo mensile programmabile di 8. Da maggio a ottobre 1 riposo programmato sarà considerato inamovibile, da novembre a marzo saranno inamovibili 2 riposi.

RETRIBUZIONE: trattamento mensile complessivo non inferiore del 6%-7% rispetto al trattamento oggi vigente a parità di ore volate.

- Stipendio mensile di anzianità, corrisposto per 14 mensilità.
- Indennità di volo, garantita, corrisposta per 12 mensilità.
- Indennità oraria di volo integrativa, per ogni ora di volo effettuata ai comandi (ore Block to block).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: il contributo a carico dell'Azienda è pari al 2 % della retribuzione utile al TFR.

SANITA INTEGRATIVA : conferma del regime di Alitalia.